

# COMUNE DI URAGO D'OGGIO

## PROV. DI BRESCIA

# Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

## ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10.04.1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art.3 della legge 05.05.1952, n.405;  
Vista la legge 27.12.1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

### RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10.04.1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE O DI CORTE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di LUGLIO p.v., negli elenchi integrativi comunali.

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni alla data del 31/07/2023;
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise;
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello;

3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza municipale, 15/05/2023

IL SINDACO

F.to Brugali Gianluigi

